

MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Dati della persona fisica che entra in contatto con il contraente		
DATI ANAGRAFICI (Nome e Cognome)		
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE NEL RUI	DATA DI ISCRIZIONE NEL RUI
In qualità di Iscritto alla sezione E del broker		
TRUST SRL		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI B000369010	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI B	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 09/06/2016
SEDE LEGALE Via Washington 20 20146 Milano (MI)		
RECAPITI TELEFONICI 02.439.950.95	E-MAIL info@trustbroker.it	
PEC trustsrl1@legalmail.it	SITO INTERNET www.trustbroker.it	

Autorità competente alla vigilanza sull'attività di Distribuzione svolta
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La distribuzione è svolta su incarico del cliente.		
Il contratto è intermediato, ai sensi dell'art. 22 co. 10 d.l. 18.10.2012 n. 179 (conv. l. 17.12.2012 n. 221), in collaborazione cd. orizzontale con l'intermediario qui di seguito indicato		
DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE ORIZZONTALE		
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE NEL RUI	DATA DI ISCRIZIONE NEL RUI
Ruolo svolto da TRUST SRL		
Broker proponente		

Ruolo svolto dall'intermediario in rapporto di collaborazione orizzontale

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interesse

Trust s.r.l. ed i soggetti che operano per lo stesso non detengono una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Trust s.r.l.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

TRUST SRL

- Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazioni.
- Intrattiene rapporti di affari con le Imprese il cui elenco è pubblicato sul sito www.trustbroker.it
- Nell'ambito dell'attività di distribuzione adotta presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

SEZIONE V

Informazioni relative alle remunerazioni

Quale remunerazione per l'attività prestata, sono corrisposti i seguenti compensi:

- commissione inclusa nel premio assicurativo.

L'onorario dovuto per l'attività di intermediazione assicurativa viene calcolato in base ad una percentuale sul premio imponibile corrisposto dal cliente. L'ammontare della percentuale è compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 23% e la sua misura è specificata sul preventivo laddove obbligatorio.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

Il Premio assicurativo potrà essere pagato da parte del cliente attraverso ordini di bonifico bancario o postale, carta di credito o debito, contanti sino agli importi consentiti per legge.

I premi pagati a Trust s.r.l. si considerano pagati direttamente all'Impresa assicurativa e attivano la garanzia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela dell'aderente

Trust s.r.l. informa che :

- a) l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di Trust s.r.l. o da negligenze, errori professionali o infedeltà dei suoi dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a Trust s.r.l. nonché all'Impresa Assicurativa.

Più in particolare, potrà inviare reclamo:

- 1. a Trust s.r.l. compilando il "Modulo per il reclamo" reperibile sul sito www.trustbroker.it ed inviandolo secondo le modalità ivi previste.
- 2. all'Impresa Assicurativa secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo della polizza.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge da parte dell'intermediario o dell'impresa, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Il contraente ha la facoltà altresì di:

- 1. presentare ricorso all'Arbitrato Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- 2. avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.;
- 3. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'Attività dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso la Consap (Via Yser 14, 00198 Roma - RM; tel. 06/85796538, e-mail. fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Trust informa che:

a) il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, qualora ricorrano i presupposti normativamente previsti, con riferimento alle informazioni relative a pregresse patologie oncologiche.

In particolare, decorso il periodo di tempo stabilito dalla normativa vigente dalla conclusione del trattamento attivo e in assenza di recidive, l'assicurato ha diritto a non fornire informazioni e a non essere sottoposto a richieste o valutazioni attinenti a precedenti patologie oncologiche, nell'ambito della fase precontrattuale o contrattuale dei prodotti assicurativi interessati;

b) il diritto all'oblio oncologico può essere esercitato (i) in sede di raccolta delle informazioni precontrattuali, mediante dichiarazione resa al Broker, (ii) successivamente alla conclusione del contratto, tramite comunicazione scritta indirizzata al Broker, secondo le modalità indicate nella documentazione informativa;

c) il Broker: (i) si astiene da raccogliere, utilizzare o trasmettere alle imprese di assicurazione informazioni sanitarie relative a patologie oncologiche rientranti nell'ambito di applicazione del diritto all'oblio, (ii) garantisce che tali informazioni non siano considerate ai fini della valutazione del rischio e della formulazione delle proposte assicurative, (iii) opera nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, in conformità agli artt. 56 bis e 56 ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;

d) le informazioni di dettaglio relative ai presupposti temporali per l'esercizio del diritto, ai prodotti assicurativi interessati, agli effetti sull'istruttoria e sul rapporto contrattuale, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali, sono riportate nel DIP aggiuntivo delle singole Compagnie assicurative ai quali si rinvia per la completa informativa;

e) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.”

TRUST SRL

\$_{azienda_citta}\$ e \$_{doc_data}\$

Luogo e data

Firma contraente